



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

00381/04

M

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	MILEO	Presidente	R.G.N.15629/01
Dott. Guido	VIDIRI	Consigliere	
Dott. Antonio	LAMORGESE	Cons. Rel.	Cron. 680
Dott. Alessandro	DE RENZIS	Consigliere	Rep.
Dott. Pasquale	PICONE	Consigliere	Ud. 08/07/03

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE, Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., in persona del dott. Gianpiero Giacardi, in virtù dei poteri conferitigli dall'amministratore delegato della società con atto notaio Enrico Parenti del 21 novembre 2000, rep. n. 70562, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

*M. Lamorgese*



- ricorrente -

contro

PETRUZZI Maria Immacolata, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 146, presso l'avv. Roberto

4409



Muggia, che con l'avv. Giovanni Giovannelli la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 83 della Corte d'appello di Milano depositata il 15 febbraio 2001 (R.G. lavoro n. 805/00) .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;

Uditi gli avv.ti Maurizio Marazza e Roberto Muggia;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*Lamorgese*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata il 15 febbraio 2001 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società Autostrade avverso la decisione in data 22 dicembre 1999, con la quale il Tribunale della stessa sede, dichiarata la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con Maria Immacolata Petruzzi il 2 maggio 1990 e dei successivi contratti di lavoro temporaneo, aveva ritenuto la



sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 4 maggio 1990 e con inquadramento nel quarto livello, ccnl di settore, e aveva condannato la datrice di lavoro a pagare alla Petruzzi le retribuzioni maturate dal 31 maggio 1999 fino alla riammissione in servizio, con esclusione del periodo dal 3 luglio al 31 ottobre 1999, oltre rivalutazione e interessi.

Ha rilevato il giudice del gravame che la società non aveva fornito la dimostrazione della sussistenza delle ragioni specificate nel contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice e che legittimavano, in base alla contrattazione collettiva, l'apposizione del termine al rapporto di lavoro.

Di questa pronuncia la società soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su un motivo.

La intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente, con l'unico mezzo di annullamento denuncia violazione dell'art. 3 legge

*Alarico*



18 aprile 1962 n. 230 e dell'art. 414 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Dopo una diffusa ricostruzione dei fatti di causa, addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto la illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro in questione sulla base di una circostanza - la mancata prova della coincidenza del numero degli esattori della stazione di Terrazzano con quello delle assunzioni a termine presso la stazione di Milano - mai dedotta e perciò non compresa nell'onere probatorio incombente alla società. L'art. 3 della legge n. 230 del 1962 deve essere correlato, sul piano processuale, con la norma di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e quindi l'onere probatorio incombente ad essa società doveva essere circoscritto nei limiti dei fatti esposti dalla lavoratrice a sostegno della domanda e non investire tutti i possibili presupposti della legittimità del termine, ancorché non dedotti e perciò estranei alla domanda. Avendo la ricorrente dedotto che i lavori presso la stazione di Terrazzano avevano determinato uno spostamento del traffico sulla stazione di Milano nord e che a fronte di questa esigenza, la quale in futuro sarebbe stata

*Alcamo*



soddisfatta con l'impiego dei lavoratori già in forza presso la prima suindicata, l'assunzione della Petruzzi doveva essere messa in connessione con il fenomeno dell'incremento del traffico sulla stazione di Milano nord durante il funzionamento, pur in costanza dei lavori, della stazione di Terrazzano.

La censura è infondata. A norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230 l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è a carico del datore di lavoro, e la Corte territoriale, dopo avere osservato che la fattispecie in esame andava inquadrata nel contratto a termine stipulato a norma dell'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56, essendo stato il contratto stipulato in vista "dell'attuazione di programmi di revisioni tecnico-organizzative di cui all'art. 2 punto 3 del vigente (all'epoca) ccnl", per la specificata "necessità di adeguare, in relazione alle esigenze gestionali, l'organico della stazione di Milano nord sino alla realizzazione del programma di ricollocazione del personale della stazione di Terrazzano che si renderà esuberante a seguito dell'abbattimento

*Alawoy*



della stessa", ha rilevato che la società non aveva fornito alcuna prova della circostanza dedotta nel contratto quale condizione che legittimava l'apposizione del termine. In tal modo la Corte di merito si è attenuta al principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 23 della citata legge 28 febbraio 1987 n. 56, nell'attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, si inserisce nel sistema <sup>da</sup> delineato dalla precedente normativa senza modificare l'onere della prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (e l'eventuale temporanea proroga al termine stesso), e senza modificare le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento di tale onere probatorio, cioè la trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 29 marzo 2000 n. 3843, e v. pure 23 marzo 2002 n. 4199).

Non sussiste perciò il lamentato errore di diritto.

*Alawoy*



Quanto al denunciato vizio di motivazione, senza dubbio, come sostiene la società nel ricorso, l'onere probatorio del convenuto, che resista alle pretese dell'attore, deve essere correlato ai fatti posti da costui a fondamento della domanda. A tale proposito, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. dispone che il convenuto nella sua memoria di costituzione in giudizio, deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore, proporre tutte le sue difese ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

L'errore che la società addebita alla sentenza impugnata nella valutazione compiuta circa il contenuto dell'onere probatorio posto a suo carico attiene all'interpretazione della domanda introduttiva del giudizio e della memoria di costituzione della società, interpretazione che rimessa istituzionalmente al giudice del merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione (giurisprudenza costante: cfr. fra le tante Cass. 14 aprile 1999 n. 3678, Cass. 20 gennaio 1997 n. 551).

*Alcamo*



Qui il giudice del merito ha dato congrua spiegazione dell'interpretazione adottata in ordine al contenuto della domanda introduttiva del giudizio, rimarcando che la Petruzzi, nel dedurre la nullità dell'apposizione del termine ai contratti a tempo determinato intercorsi con l'azienda, aveva fatto riferimento all'inesistenza delle condizioni che legittimavano la sua assunzione temporanea, e che nel primo contratto la datrice di lavoro aveva indicato l'esigenza - in attuazione di un programma di revisione tecnico organizzativa, per il quale il ccnl di settore, a norma dell'art. 23 della citata legge n. 56 del 1987, consentiva il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato - di ampliamento dell'organico della stazione di Milano, nella quale poi ricollocare il personale della stazione di Terrazzano, una volta soppresso tale ultimo impianto. Ed alla domanda come specificata dall'attrice la sentenza impugnata ha fatto riferimento per individuare l'onere probatorio incombente sull'azienda, mettendo correttamente in relazione il numero dei lavoratori assunti temporaneamente con quelli della stazione da sopprimere.

*Alaworn*



La ricorrente non evidenzia quale l'errore di ragionamento in cui a tale proposito sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma si limita a contrapporre la propria tesi, cioè di essere tenuta a dimostrare soltanto la necessità di incremento dell'organico per l'aumento di traffico verificatosi sulla stazione di Milano Nord in coincidenza con i lavori dell'altra stazione, trascurando le diverse esigenze manifestate nel contratto di lavoro con l'assunzione a termine ed il rapporto fra questo elemento e l'organico della stazione da sopprimere, ma senza denunciare un vizio interpretativo del contratto di assunzione sul punto delle esigenze da soddisfare con l'assunzione.

Né infine è ammissibile la doglianza di violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della propria decisione un fatto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio ed oggetto di contestazione. Si tratta infatti di censura nuova proposta soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la quale invece ha, com'è noto, la funzione di illustrare e di chiarire i motivi enunciati nel ricorso, senza che possano

*Alamora*



essere introdotti nuovi motivi d'impugnazione, né essere sollevate nuove questioni, che non siano rilevabili di ufficio.

Il ricorso va dunque rigettato.

Alla soccombenza segue il carico delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 37,00, oltre ad euro 2.500,00=(duemilacinquecento) per onorari.

Così deciso in Roma, l'8 luglio 2003.

Il Presidente

*Vincenzo Nigro*

Il Consigliere est.

*Antonio Lanzetta*

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 11 GEN 2004

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533